N. 210/2021 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

La Corte, composta da

Dott.ssa Giuliana MELANDRI — Presidente

Dott. Paolo VIARENGO — Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Grazia CASSIA — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

RUNCI Giulietta, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariagrazia GAMMAROTA e Manuela DELLEPIANE ed elettivamente domiciliata in Genova alla via XX Settembre 32-11, giusta procura in atti

appellante

CONTRO

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4, in persona del Direttore Generale in carica, dott. Paolo PETRALIA, difesa e rappresentata dall'avv. Luigi COCCHI e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, Via Macaggi 21/8, in forza di procura in atti

appellata

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

"*Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame avanzato, per tutte le ragioni sopra esposte, riformare la sentenza in epigrafe N. 600/2021 non notificata e per l'effetto:*

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

1) accertare lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori al contratto in essere della stessa ed afferenti l'inquadramento superiore della categoria B, livello economico B Super, profilo professionale COAUDIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - All. 1 del 20/09/2001, INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999, ovvero altro livello economico , sempre afferente la categoria B, anche alla luce di eventuale espletanda CTU, a partire, quantomeno, dall'anno 2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia,

2) condannare, per l'effetto, la ASL 4 CHIAVARESE, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Chiavari, via Ghio 9, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.220,11 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, per il periodo quinquennale considerato dal 01/01/2015 alla data del 31/12/2019, oltre interessi legali e rivalutazione, quest'ultima a titolo di «maggior danno» se e nella misura in cui risulti superiore al tasso dell'interesse legale, dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia (nella misura prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6 e ai sensi e per effetto della L.n.724/1994 art. 22 comma 36) e con adeguamento della posizione retributiva anche per il futuro.

3) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio dichiarandosi sin d'ora i sottoscritti legali antistatari delle stesse.".

Per l'appellata:

"nell'interesse della A.S.L. n. 4 si chiede e conclude per il rigetto dell'appello proposto da RUNCI Giulietta siccome inammissibile e/o infondato e, quindi, per la conferma della sentenza appellata. Vinte le spese del grado."

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7 febbraio 2020 la signora Giulietta Runci, premesso di essere dipendente della ASL n 4 quale Ausiliario Specializzato di livello A, in ragione delle mansioni concretamente svolte, ha richiesto il riconoscimento del proprio diritto ad un inquadramento superiore rispetto a quello di collocazione, in particolare in quello di categoria B, profilo professionale Coadiutore Amministrativo Esperto, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, integrativo del CCNL del

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7db7241bee3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e680fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999, quanto meno a partire dal 2015, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a corrispondere le relative differenze retributive.

A sostegno delle proprie istanze la ricorrente ha dedotto di essere stata assegnata dal settembre 2008 al Centro Unico di Prenotazioni presso l'Ospedale di Sestri Levante, dove avrebbe svolto attività di prenotazioni e pagamenti ticket per 36 ore settimanali, compiti non corrispondenti a quelli contrattualmente assegnati per essere invece inquadrabili nel livello superiore richiesto.

Si è costituita in giudizio la ASL 4, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 600 del 2021 il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso.

Ha proposto appello la ricorrente, osservando "*... la Runci da 13 anni si occupa esclusivamente di: prenotazioni e pagamenti ticket al CUPA dell'Ospedale di Sestri Levante..., ove, unitamente ad altre colleghe svolge ogni giorno le seguenti mansioni, non contestate dalla Azienda:- prenotazioni visite – consegna referti in genere - raccolta della sottoscrizione dell'utenza dei moduli cartacei del consenso informato al trattamento dei dati sensibili e registrazione informatica della copia stessa - pagamenti ticket, con POS e contanti - rimborsi - chiusura cassa - problem solving dell'utenza telefonica e/o personale al pubblico - disdetta e spostamenti esami e visite*

Le attività svolte dalla ricorrente sono dunque chiaramente tutte attività di concetto ed amministrative, non certo manuali o di semplice pulizia, e per poterle svolgere la Runci ha anche dovuto seguire dei corsi specifici richiesti dalla azienda, circostanza non smentita dall'azienda e come risulta anche dall'istruttoria effettuata.

... è assolutamente evidente che nessuna delle mansioni svolte dalla Runci, almeno dal 2008 ad oggi, coincida con anche solo una di quelle indicate dalla categoria A ... nella quale la stessa è inquadrata..."

L'ASL ha depositato memoria di costituzione, chiedendo il rigetto dell'appello.

Con decreto in data 10 dicembre 2021, questa Corte ha disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.

Con le note di trattazione scritta, le parti hanno confermato le loro conclusioni.

L'appellante ha aggiunto "*nelle more del presente procedimento, sono state emesse due sentenze dal Tribunale di Genova - Sezione lavoro in cause analoghe a quella della odierna parte appellante*

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7db7241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

con esito positivo per le ricorrenti alle quali è stato riconosciuto lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore B con conseguente condanna della ASL 4 Chiavarese al pagamento delle differenze retributive, sentenze che si allegano, trattasi in particolare del dispositivo sentenza n. 897/2021... e della sentenza n. 677/2021... relativa tra l'altro alla Sig.ra De Vincenzi collega proprio della Sig.ra Runci presso l'Ospedale di Sestri Levante"

Questa Corte ha quindi disposto CTU contabile, nominando il dott. Arvigo.

Successivamente il CTU ha depositato il proprio elaborato peritale, formulando due ipotesi, nella prima non ha considerato la "*progressione orizzontale*" con un risultato a debito per l'appellante di euro 450,96, nella seconda ha considerato la "*progressione orizzontale*" con un risultato a credito per l'appellante di euro 8.932,26.

Il CTP di parte appellante ha depositato osservazioni, nelle quali precisa le ragioni in base alle quali dovrebbe accedersi al risultato di cui alla seconda ipotesi.

Il CTP di parte appellata non ha presentato osservazioni.

All'esito dell'udienza del 16 giugno 2022, questa Corte ha chiesto all'appellante di depositare i provvedimenti con i quali ha ottenuto la "*progressione economica orizzontale*".

L'appellante ha quindi depositato la relativa documentazione e con successive note di trattazione scritta, ha insistito nelle proprie conclusioni.

L'appellata ASL, nelle sue note, "*eccepisce l'inammissibile mutamento della domanda (mutatio libelli) effettuata da quest'ultima, avendo la stessa omesso di riportare, nelle conclusioni rassegnate con le note scritte di udienza datate 04.10.2022, l'inciso (presente, per contro, nelle conclusioni presenti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nel ricorso in appello) "livello economico B Super, profilo professionale Coadiutore Amministrativo Esperto". ...*"

All'udienza del 19 ottobre 2022, questa Corte ha deciso come da dispositivo.

.*.*.*.

L'appello deve essere almeno parzialmente accolto, questa Corte ritenendo fondata la domanda dell'appellante tendente ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, in particolare quelle proprie della categoria B del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

comparto Sanità, ma non anche quelle del livello BS, come invece richiesto nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ed anche nel ricorso in appello.

Tale accoglimento parziale rende anche evidente l'infondatezza della, come visto, da ultimo sollevata eccezione di inammissibilità da parte dell'appellata ASL, in ordine al prospettato "*mutamento della domanda*" dell'appellante.

In realtà l'aver, nelle ultime note scritte di quest'ultima, non riproposto la domanda di riconoscimento del predetto livello BS, quindi l'aver "limitato" le proprie richieste nel corso di questo secondo grado di giudizio, deve semplicemente comportare un accoglimento solo parziale e non totale delle sue domande, dovendosi considerare quelle proposte nel ricorso introduttivo del giudizio e non le ultime "modificate", con le inevitabili conseguenze in punto spese del giudizio.

Questa Corte ritiene, infatti, che l'esito dell'esame della documentazione agli atti e delle dichiarazioni rilasciate dai testi nel corso del giudizio di primo grado, imponga tale accoglimento, anche in coerenza con le analoghe valutazioni da parte dello stesso Tribunale di Genova e di cui alle sentenze allegate dall'appellante, di analoghi riconoscimenti di svolgimento di mansioni superiori per colleghe dell'appellante che svolgevano analoghe attività.

In particolare, con la sentenza n. 677 del 2021, il Tribunale di Genova ha riconosciuto tale svolgimento in relazione ad una collega dell'odierna appellante, collega che svolgeva di fatto le stesse identiche mansioni, e, si deve aggiungere, tale decisione non è stata nemmeno impugnata dall'odierna appellata ASL, con conseguente passaggio in giudicato sul punto, mentre è stata appellata dalla stessa collega, quanto al mancato riconoscimento della "progressione orizzontale".

Si devono innanzitutto riportare le definizioni contrattuali delle due categorie, quella attuale dell'appellante e quella superiore dalla stessa richiesta.

Quanto alla Categoria A: "*Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività.*"

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

Rientra poi nella stessa Categoria il seguente profilo professionale: "*Ausiliario specializzato Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.*"

Appartengono, invece, alla Categoria B "*i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima*".

Rientra in particolare nella categoria B il profilo professionale di "*Coadiutore amministrativo*", il quale "*svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello*".

Appartengono, infine, al livello B super (BS), quello, almeno inizialmente, richiesto dall'odierna appellante "*i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione*", tra i quali il "*profilo professionale*" di "*Coadiutore amministrativo esperto*", che a sua volta "*svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello*".

Si devono a questo punto considerare queste due Categorie, la A quella attuale dell'appellante, la B quella a cui aspira, alla luce in particolare delle mansioni in concreto svolte dalla stessa.

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

Da questo punto di vista si può ritenere che alla Categoria A, in particolare nel profilo professionale di "*ausiliario specializzato*" che svolga "*attività semplici di tipo manuale*" in servizi di "*pulizia*", corrispondevano esattamente le mansioni svolte dalla signora Runci all'inizio della sua attività di lavoro per l'appellata ASL, in effetti essendo la stessa, nel primo periodo dal 1999, esclusivamente addetta alle pulizie.

Invece, si deve sicuramente concludere che le attuali mansioni, come perduranti almeno dal gennaio 2015, non potendosi più considerare "*attività semplici di tipo manuale*", ma esclusivamente di tipo "*amministrativo*", non possano che essere ricomprese nel profilo professionale di "*Coadiutore amministrativo*", quindi Categoria B.

Infatti, rientrano in tale profilo, come visto, i lavoratori incaricati di attività amministrative, quali, tra le altre, "*la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con applicazione di schemi predeterminati*" e "*la attività di sportello*", quindi le attività affidate ed in concreto svolte dalla signora Runci, come risultava già dalla documentazione agli atti e come confermato anche dai testi sentiti in primo grado.

In particolare l'odierna appellante già dal 2008, quindi in epoca precedente al periodo di cui alla sua domanda, gennaio 2015, risulta essere assegnata al Centro Unico di Prenotazioni presso l'Ospedale di Sestri Levante ed in tale ambito si deve occupare delle prenotazioni di esami, visite, ricoveri, con relativi eventuali disdette e spostamenti, di consegna di referti, di assistenza e raccolta della sottoscrizione e della compilazione, da parte degli utenti dall'appellata ASL, dei moduli cartacei del consenso informato al trattamento dei dati sensibili, della registrazione informatica dei moduli e documenti, dei pagamenti ticket, sia con POS che in contanti, di eventuali rimborsi, di rapporti di assistenza ed accoglienza degli utenti, cosiddetta attività di "problem solving" degli stessi utenti, in contatti telefonici od in presenza, orientandone il percorso e fornendo informazioni sui servizi dell'azienda sanitaria, quindi svolgendo la tipica "*attività di sportello*".

Si tratta con evidenza di "*attività amministrative*" e quindi come tali rientrano nel predetto profilo "*Coadiutore amministrativo*", quindi Categoria B.

Si devono poi riscontrare, in questa attività in concreto svolta dalla signora Runci, anche i presupposti, indicati nella stessa Categoria B, di "*autonomia*" e "*responsabilità*", in particolare la

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd114c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

stessa dovendo svolgere "*attività valutativa*", per quanto semplice e non di elevata complessità, comunque in autonomia e che implica una conoscenza specifica dei servizi dell'azienda sanitaria.

In questo senso, l'appellante doveva, necessariamente e senza consultare i propri superiori, garantire controlli sulla posizione degli utenti che si presentavano presso il suddetto Centro Unico di Prenotazioni, anche rispetto alla legittimazione a presentare le varie richieste, con conseguente necessario controllo sulla regolarità delle stesse richieste, alla luce delle regole e procedure dell'azienda sanitaria, quindi era titolare e le veniva riconosciuta dall'odierna appellata, l'ulteriore requisito previsto dalla Categoria B, di "*autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima*".

Anche in ordine alla necessaria professionalità prevista per la stessa Categoria B, si può concludere che le mansioni della signora Runci implicavano "*conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati*", avendo, tra l'altro, la stessa dovuto frequentare corsi di formazione specifici per le predette attività a cui era stata incaricata, quali il corso ISES, di cui al relativo sistema operativo dell'ASL, per gli Operatori CUPA (Centro Unico Prenotazioni Aziendali) ed il corso per poter utilizzare l'altro sistema operativo detto OASIS, anche questo utilizzato dall'appellante per poter svolgere le proprie mansioni, come attestato dalla documentazione allegata agli atti, in particolare documenti 7, 7 bis, 8 e 9 della stessa ricorrente.

Tali concrete attività svolte, ormai da anni, dall'appellante risultano non solo documentate, ma sono anche pacifiche e non contestate dall'appellata ASL ed infine sono state confermate anche dai testi sentiti in primo grado.

Secondo questa Corte, risulta già assai significativo che tutte le testi che sono state sentite e che lavoravano a fianco dell'appellante presso il predetto Centro Unico Prenotazioni Aziendali, sono risultanti appartenere alla Categoria B o BS ed hanno confermato altresì di svolgere in concreto gli stessi compiti della signora Runci.

All'udienza del 19 aprile 2021, la teste signora Mara Ferrazzano Mara ha dichiarato: "*Sono pensionata e sono stata dipendente ASL 4 come amm.va fino al 2019. Conosco la ricorrente.... Siamo state colleghe e lavoravamo fianco a fianco presso il CUP a Sestri Levante.... io essendo una amm.va sono inquadrata in B e la ricorrente è inquadrata a un livello inferiore al mio, non ricordo*

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

quale. Lei faceva tutto, dalle prenotazioni ai pagamenti, ai rimborsi tipo in caso di disdetta di visita con restituzione dei soldi pagati, alla chiusura di cassa una volta alla settimana, operazione che facevamo a turno. ... già prima del mio pensionamento la dr.ssa Ferretto mi aveva detto che il mio posto di referente sarebbe stato assegnato alla Runci."

Alla stessa udienza la teste signora Tina Greco, oltre a confermare lo svolgimento, da parte della ricorrente, dal 2008 dei predetti compiti ed attività, ha aggiunto "*Io sono coadiutore amm.vo credo livello B ... Io e la Runci svolgiamo gli stessi identici compiti, siamo in cinque e siamo tutti interscambiabili.*", e la teste signora Giovanna Pezzini ha dichiarato: "*Sono impiegata al Cup di Sestri Levante, lavoro per Asl. Conosco la ricorrente... Lavoriamo nello stesso ufficio e facciamo le stesse cose. Io sono inquadrata livello BS.... Io e la ricorrente siamo fungibili sul lavoro ...*", quindi la stessa teste ha confermato nel dettaglio le loro mansioni, cioè quelle già menzionate, e che tutte loro, quali impiegate in quel Centro Unico Prenotazioni Aziendali, hanno dovuto seguire corsi di aggiornamento.

Infine anche la teste signora Cristina Ferretto, indicata dall'odierna appellata, ha potuto confermare questi elementi, in particolare all'udienza del 25 gennaio 2021, ha dichiarato "*Sono funzionario amm.vo presso la Asl 4 con funzioni di coordinamento rispetto a tutti i distretti.*

Conosco la ricorrente.... Siamo colleghe, lei opera presso il CUP e io sono a Chiavari e sono sua superiore da 10 anni circa. ... la Runci principalmente si occupa di prenotazioni CUP, opera con pc e con uno sportello di front office occupandosi di tutto quello che riguarda il centro comprese disdette e spostamenti di appuntamenti. Svolge anche attività di back office che consiste nella stampa di report finali di cassa, il confronto tra incasso e risultanza documentale giornalmente e settimanalmente e quindi la chiusura cassa, compila dei report mandandoli al bilancio.

Non mi risulta un ruolo di consegna referti e quando era previsto acquisiva il consenso informato mentre adesso questa attività è più rara.

Utilizza anche il pos. Si occupa di rimborsi soltanto per certe tipologie che non richiedono istruttoria complessa e che possono avvenire allo sportello.

... la Runci può raccogliere la lamentela dell'utente rispetto magari ad appuntamenti troppo in là nel tempo cercando di risolvere la questione o fare un po' da filtro in casi di utenza che presentasse

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd5796650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

problemi comportamentali. ...per la maggior parte dei compiti che ho riferito si tratta di compiti prestabiliti e modulistica preordinata.

Per certi compiti come quelli che ho detto relativi al rapporto diretto con l'utenza o quando si tratta di interpretare le prescrizioni mediche, deve di volta in volta comprendere anche al fine di indirizzare l'utenza all'esame corretto.

... nel 2019 c'è stato un cambio di software regionale ed è stato necessario un corso cui ha partecipato la ricorrente oltre ai corsi periodici previsti nel suo profilo formativo.

... mi pare che la ricorrente svolga gli stessi compiti degli altri addetti al cup salvo il resoconto contabile che fa lei insieme a un'altra operatrice in alternanza tra loro su mia disposizione.

... la referente del cup di Sestri Levante è la ricorrente ma solo da circa 1 anno e mezzo dal pensionamento della Ferrazzano Mara. ...preciso che per moduli predefiniti intendo ovviamente non moduli precompilati ma disposti per ogni tipologia di evento che vanno poi riempiti con i dati relativi al singolo utente."

Quindi, sostanzialmente tutti i testi sentiti hanno potuto confermare che la signora Runci, ancor prima della data di cui al suo ricorso, cioè prima del primo gennaio 2015, non solo non ha più svolto le inziali "*attività semplici di tipo manuale*" in servizi di "*pulizia*", cioè quelle di cui alla Categoria A, ma ha sicuramente svolto "*attività amministrative*" che rientrano nel predetto profilo di "*Coadiutore amministrativo*", di conseguenza Categoria B.

Questo Collegio deve allora concludere che la ricorrente, per tutto il periodo richiesto, cioè dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, ha svolto mansioni superiori proprie della Categoria B.

Le mansioni affidate alla ricorrente non possono, invece, essere ricondotte al livello BS, difettando i requisiti richiesti dalla relativa declaratoria, come d'altra parte implicitamente riconosciuto dalla stessa appellante, la quale, come detto, nelle ultime sue "conclusioni" non ha riproposto tale specifica domanda, però in precedenza formulata, non solo nel ricorso introduttivo innanzi al Tribunale, ma anche nel ricorso in appello.

Risulta infatti accertato, ed a questo punto anche implicitamente ammesso, che l'appellante non abbia mai svolto compiti di "*coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del*

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

loro operato" e che l'attività dalla stessa svolta non abbia mai implicato una "*particolare specializzazione*", essendo comunque non particolarmente complessa.

Si deve altresì respingere la richiesta ribadita nella parte finale delle conclusioni, di "*adeguamento della posizione retributiva anche per il futuro*", per quanto sulla stessa l'appellante non si sia più in alcun modo soffermata in questo grado di appello.

In ogni caso, tale domanda non può essere accolta, essendo il diritto alla retribuzione corrispondente al livello superiore strettamente legato e limitato all'effettivo e verificato svolgimento di mansioni superiori.

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, deve essere accolta la domanda tendente ad ottenere tutte le differenze tra il trattamento retributivo previsto il livello B del CCNL comparto sanità e la retribuzione in effetti percepita, per il periodo oggetto della domanda e quindi per il periodo dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.

Per la quantificazione di tali differenze è stata disposta, come detto, una CTU contabile, correttamente effettuata e comunque non contestata.

L'ultima questione rimasta in discussione sul punto, viene rappresentata, altrettanto correttamente, del CTU attraverso i due calcoli alternativi elaborati, a seconda che si tenga conto della "*progressione economica orizzontale*", maturata dalla signora Runci nel predetto periodo, anche all'interno della superiore Categoria B, cioè nella Categoria che questa Corte ha accertato come corrispondente alle mansioni effettivamente svolte nello stesso periodo.

Tale questione è stata affrontata è risolta, in senso positivo per la lavoratrice, da questo Collegio nella decisione sul già citato appello proposto dalla collega della signora Runci.

Si riporta quindi, anche quale precedente conforme ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la relativa motivazione della sentenza di cui al predetto appello, cioè la n. 235 del 2022.

"*Il perimetro dell' appello riguarda ... la problematica del riconoscimento della progressione orizzontale ottenuta dalla De Vincenzi nella inferiore categoria A, di cui il Tribunale non ha invece tenuto conto, sostenendo che si trattava di avanzamenti non automatici e che la ricorrente non aveva allegato alcunché in ordine alla sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento.*

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

La disciplina relativa alla progressione orizzontale è stata correttamente richiamata nella motivazione della sentenza impugnata.

L'art. 23 d.lgs. n. 150/2009 dispone che "le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, [come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,] sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione".

L'art. 35 C.C.N.L. comparto sanità 1998-2001 conferma, a sua volta, che nel settore sanità le progressioni economiche orizzontali non sono affatto automatiche, ma condizionate al ricorrere di una serie di presupposti: "La progressione economica prevista dall'art.30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa:

a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;

b) per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto:

- del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;

- del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza;

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

- dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna".

Ritiene la Corte di condividere quanto affermato dal Tribunale in ordine alla non automaticità delle progressioni orizzontali in quanto da attribuirsi selettivamente ad una quota limitata di dipendenti, in base alle risorse disponibili dell'amministrazione, tenuto conto di una serie di valutazioni sulla proficuità del rendimento lavorativo.

Tuttavia, la successiva argomentazione secondo cui la ricorrente nulla avrebbe dedotto in ordine ai presupposti per il riconoscimento di tali avanzamenti non tiene conto del fatto che è pacifico in causa che la stessa abbia effettivamente ottenuto, dall' assunzione al deposito del ricorso introduttivo, il passaggio alla prima e alla seconda fascia retributiva, seppur nell' ambito della inferiore categoria A attribuitale.

Tale circostanza induce a ritenere che la De Vincenzi aveva certamente i requisiti per il conseguimento delle due progressioni orizzontali di cui ha chiesto tenersi conto per il calcolo delle retribuzioni parametrate alla superiore categoria B, senza alcuna necessità di allegare o provare i relativi presupposti, in quanto la stessa aveva già ottenuto nel 2015 il passaggio alla prima fascia e nel 2017 il passaggio alla seconda fascia.

Avrebbe dovuto eventualmente essere la ASL ad eccepire che i due passaggi di fascia riconosciuti alla lavoratrice valessero esclusivamente per la inferiore categoria A e non per la superiore B, ma sul punto l' azienda sanitaria nulla ha dedotto; al contrario deve ritenersi che la valutazione positiva che ha comportato il riconoscimento delle due progressioni in capo alla odierna appellante sia avvenuta tenuto conto dell'impegno profuso proprio nello svolgimento delle superiori mansioni di categoria B. così come incontrovertibilmente accertate dal Tribunale.

Tale ricostruzione ha poi una sua logica di giustizia sostanziale: sarebbe infatti assurdo che, pur riconoscendosi il diritto della lavoratrice ad essere retribuita con il trattamento previsto per la categoria superiore per aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti al proprio inquadramento, la stessa venisse poi penalizzata dall'azzeramento della progressione orizzontale già riconosciuta nella categoria inferiore attribuitale.

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fda0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

Si ribadisce infatti che la valutazione che ha portato l'azienda sanitaria a riconoscere i due passaggi di fascia in capo alla lavoratrice è stata effettuata tenuto conto dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti dalla stessa nello svolgimento delle superiori mansioni svolte negli anni 2015 e 2017 che il Tribunale ha riconosciuto come corrispondenti alla categoria B; pare dunque ingiusto e discriminatorio non tenerne conto ai fini della quantificazione delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori da parte di un lavoratore che ha già superato positivamente la selezione ottenendo la progressione nella categoria di appartenenza.

Ai fini del calcolo delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori si deve quindi tener conto di tali progressioni, nel senso che il percepito dev'essere detratto dal trattamento previsto per gli impiegati di cat. B fascia B1 per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016 e cat. B fascia B2 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019."

In applicazione dei predetti principi affermati da questo stesso Collegio nella sentenza appena richiamata, l'appello deve quindi essere accolto anche sotto quest'ultimo profilo.

Anche nel caso in esame, infatti, alla ricorrente sono stati regolarmente riconosciuti dall'ASL appellata i passaggi di "*Livello economico*" e "*Fascia retributiva*", quindi si deve ritenere che la stessa "*aveva certamente i requisiti per il conseguimento delle due progressioni orizzontali di cui ha chiesto tenersi conto per il calcolo delle retribuzioni parametrate alla superiore categoria B*", in oggi accertata e riconosciuta da questo Collegio.

Di conseguenza, anche per la signora Runci si deve tener conto di tali progressioni orizzontali, nel senso che si deve far riferimento al trattamento previsto per gli impiegati di Categoria B fascia B3 per il periodo dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e Categoria B fascia B4 per il periodo dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

Rispetto all'elaborato peritale si deve quindi aderire alla "*Ipotesi B*", riconoscendo differenze retributive a credito per l'appellante pari ad euro 8.932,26.

L'esito del giudizio induce a compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, in misura di un quarto, condannando la società appellata alla rifusione in favore della ricorrente di dette spese per la quota dei restanti tre quarti e nella misura di cui al dispositivo: nella necessaria

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

valutazione unitaria dell'esito del giudizio, la ricorrente ha in effetti ottenuto l'accoglimento delle sue domande, salvo, come già detto, il riconoscimento del "*livello BS*".

Le spese si liquidano come da dispositivo, considerando il valore della causa limitato a quello della domanda accolta e potendosi scendere sotto i valori medi, per la non particolarmente impegnativa definizione della causa.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1) Dichiara tenuta e pertanto condanna ASL n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a RUNCI Giulietta, a titolo di differenze tra la retribuzione spettante per lo svolgimento di mansioni di livello B del C.C.N.L. comparto sanità e la retribuzione in effetti percepita, per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, la somma complessiva di euro 8.932,26, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;

2) Compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi del giudizio in misura di un quarto e condanna l'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 alla rifusione in favore di RUNCI Giulietta di dette spese per la quota restante; spese che si liquidano (nella frazione) in complessivi euro 2.100,00 per il primo grado ed euro 2.400,00 per il secondo grado, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

3) Pone le spese della CTU a definitivo carico dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4.

Genova, 19.10.2022.

Il Consigliere estensore

Paolo Viarengo

Il Presidente

Giuliana Melandri

Copia di documento digitale proveniente ed estratto dai sistemi informatici di cancelleria. Se ne attesta la conformità, in ogni sua componente, all' originale munito di firma digitale e conservato sui sistemi informatici di cancelleria
Genova, 14/12/22

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a